

## **Massima numero 163 del 07 ottobre 2015**

**istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Geotek Srl e dalla società 2G Costruzioni Srl - "Lavori di riqualificazione dell'istituto comprensivo U. e V. Vivaldi di Porto Empedocle" - Importo a base di gara: 197.721,78 euro - S.A: Istituto comprensivo U. e V. Vivaldi di Porto Empedocle**

**Riferimenti normativi:** Articolo 40 del d.lgs. n. 163/2006 Articoli 90, 108 e 109 del d.p.r. n. 207/2010 Articolo 1, commi 65 e 67 della l. n. 266/2005

**Parole chiave:** Requisiti di qualificazione – attestazione SOA – mancato possesso dell'attestazione per la categoria non prevalente, di importo inferiore a 150.000 euro – dimostrazione del possesso dei requisiti ex articolo 90 del d.p.r. n. 207/2010 Contributo all'Autorità – versamento del contributo in caso di annullamento della gara – esclusione per mancata ripetizione del pagamento - induzione in errore dei concorrenti per identità di CIG – esclusione - illegittimità

*Non è legittimo il provvedimento di esclusione adottato per il solo fatto che il concorrente è privo dell'attestazione SOA per la categoria di lavorazioni indicata dal bando come non prevalente e di importo inferiore a 150.000 euro, qualora la partecipazione, per tale categoria, sia fondata sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 90. Spetta in ogni caso alla stazione appaltante, ai sensi del menzionato articolo 90, verificare puntualmente il possesso, in capo al concorrente, degli specifici requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari ai fini dell'esecuzione del contratto.*

*Non è legittima l'esclusione di un concorrente che abbia versato il contributo di gara all'Autorità per la partecipazione ad una procedura, il cui bando è stato poi annullato, qualora l'amministrazione, avendo utilizzato il medesimo CIG, non abbia fornito gli opportuni chiarimenti ai concorrenti in ordine all'obbligo di ripetere il versamento e tale circostanza abbia, di fatto, indotto in errore diversi operatori economici, inficiando di conseguenza l'effettiva concorrenza nella gara.*